


***Caso n. IV/M.558 - La
Rinascente / Cedis
Migliarni***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CEE) n. 4064/89
SULLE CONCENTRAZIONI**

Articolo 6, paragrafo 1, lettera b) NON OPPOSIZIONE
data: 15/03/1995

*Disponibile anche nella base dati CELEX
documento n. 395M0558*



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15 marzo 1995

VERSIONE PUBBLICA

REGOLAMENTO CEE N. 4064/89
DECISIONE IN CONFORMITÀ
DELL'ART. 6. PAR. 1, LETTERA b)

Alla parte notificante

Egregi Signori,

Argomento: Caso No. IV/M.558 - La Rinascente/ Cedis Migliarini
Notifica del 14.02.1995 conformemente al Regolamento del Consiglio (CE) No. 4064/89

1. Il 14 febbraio 1995 La Rinascente S.p.A. ("RINASCENTE") ha notificato l'acquisizione da parte della stessa di una partecipazione nel capitale di Cedis Migliarini ("CEDIS") in misura pari al 70%.

I. LE PARTI

2. RINASCENTE è una società italiana operante, direttamente e tramite imprese controllate o affiliate, nel settore della grande distribuzione al dettaglio, per i prodotti alimentari e per quelli non alimentari. RINASCENTE è controllata da I.F.I.L. S.p.A., che ne detiene il 35.85% delle azioni ordinarie. I.F.I.L. è a sua volta controllata da I.F.I. S.p.A.. Quest'ultima società è la holding del gruppo FIAT. Il fatturato di RINASCENTE nel 1993 è stato di 2.699 milioni di ECU.
3. CEDIS è una società italiana che opera nel settore della distribuzione organizzata al dettaglio, soprattutto di prodotti alimentari, direttamente ed indirettamente tramite diverse società di distribuzione al dettaglio. CEDIS ha conseguito un volume di affari di 390 milioni di ECU nel 1993.

II. CONCENTRAZIONE

4. L'operazione notificata porterà al controllo di CEDIS da parte di RINASCENTE. Questo controllo avrà luogo con l'acquisto da parte di RINASCENTE del 70% del capitale sociale della CEDIS.

Questa operazione costituisce pertanto una concentrazione a mezzo di acquisizione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n.° 4064/89.

III. DIMENSIONE COMUNITARIA

5. Le imprese interessate sono I.F.I. e CEDIS. Esse hanno un volume d'affari totale a livello mondiale superiore a 5 miliardi di ECU (I.F.I.: 32.783 milioni di ECU nel 1993; CEDIS: 390 milioni di ECU nel 1993). Sia I.F.I. che CEDIS hanno un volume d'affari a livello comunitario superiore a 250 milioni di ECU (I.F.I.: 24.569 milioni di ECU nel 1993; CEDIS: 390 milioni di ECU nel 1993). Le due imprese interessate non realizzano più di due terzi del loro volume di affari comunitario in un solo e nello stesso Stato membro. L'operazione notificata ha dunque dimensione comunitaria.

IV. COMPATIBILITA' CON IL MERCATO COMUNE

A. Il Mercato del Prodotto

6. L'attività di distribuzione al dettaglio consiste nel proporre ai consumatori un'offerta più o meno diversificata di prodotti, con diverse forme di assortimento e su una superficie più o meno estesa. Questa attività può essere espletata con la presenza o con l'assenza di un venditore. Possono essere identificati quattro tipi di offerta: quella dei piccoli negozi specializzati, quella dei negozi *tout court*, e le forme di distribuzione moderna, quali i magazzini di medie e grandi dimensioni e i cosiddetti *discount*:
 - a. i piccoli negozi specializzati quali le panetterie, le macellerie ecc. offrono di regola un solo tipo di prodotto e appartengono normalmente ad un dettagliante indipendente;
 - b. i negozi di superficie inferiore ai 400 m² che offrono piccole quantità di diversi tipi di prodotti, che rispondono a fabbisogni limitati in termini di quantità e scelta;
 - c. i magazzini di medie e grandi dimensioni (più di 400 m² di superficie) che offrono una vasta gamma di prodotti, in termini di tipologia e numero di prodotti della stessa famiglia, che rispondono a fabbisogni diversificati e sostanziali;
 - d. i magazzini che praticano il *discount*, che possono occupare una superficie inferiore o superiore a 400 m², in cui i prodotti vengono presentati in imballaggi simili a quelli del commercio all'ingrosso.
7. La presente operazione concerne i punti vendita definiti ai punti sub c) e d). Questi punti vendita vengono generalmente ritenuti facenti parte della grande distribuzione, intesa

come cosiddetta distribuzione moderna, comprendente cioè le grandi imprese a succursali, nonché le unioni volontarie ed i gruppi di acquisto.

B. Il Mercato Geografico Rilevante

8. Il mercato geografico rilevante per la distribuzione di questi prodotti è locale. Dal punto di vista del consumatore la scelta di un punto di vendita è connessa alla tipologia di prodotto ricercata e pertanto la concorrenza tra i distributori sarà limitata ai punti di vendita siti nelle vicinanze nel caso di acquisti di quantità limitate, mentre si estenderà ad un'area più ampia per gli acquisti di quantità maggiori.
9. E' opinione generalmente diffusa a livello degli esperti del settore che le aree raggiunte dai punti di vendita sono limitate da un punto di vista geografico ad un raggio di 10 o 20 minuti di trasporto in automobile, il che corrisponde ad un agglomerato o a parte di un agglomerato in un centro urbano e ad aree più ampie nelle zone rurali.
10. Sulla base delle considerazioni sopra menzionate e tenuto conto, in particolare, dell'esistenza di condizioni omogenee di concorrenza a livello locale, la Commissione ritiene che nel caso in questione i singoli mercati geografici interessati corrispondono approssimativamente agli ambiti territoriali riconducibili alle provincie d'Italia ove sono situati i punti vendita di CEDIS.

C. Valutazione competitiva

11. La concentrazione non costituisce o rafforza una posizione dominante nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Sia RINASCENTE che CEDIS sono attive solo in Italia. RINASCENTE è una impresa delle grande distribuzione che opera a livello nazionale nella distribuzione sia di prodotti alimentari che di prodotti non alimentari. CEDIS è a capo di un gruppo di imprese di distribuzione organizzata, prevalentemente di prodotti alimentari, di rilievo a livello locale, soprattutto nelle provincie della Regione Marche. Il gruppo CEDIS comprende 190 punti vendita, dei quali 133 sono associati in franchising.
12. Con riguardo alla distribuzione di prodotti alimentari, i territori provinciali interessati dall'operazione e le relative quote di mercato di CEDIS nel 1994 a livello di distribuzione moderna sono i seguenti: Ravenna (1,9%), Forlì (10,1%), Pesaro Urbino (19,2%), Ancona (72,4%), Macerata (57,4%), Ascoli Piceno (50,8%), Teramo (21,1%) e Perugia (2,1%). Nei mercati interessati dall'operazione sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali COOP, CONAD, STANDA e GABRIELLI. RINASCENTE non opera in nessuna delle sopra menzionate provincie. L'operazione non dà luogo ad alcuna sovrapposizione tra le attività delle imprese interessate e pertanto non appare modificare le condizioni concorrenziali esistenti sui mercati rilevanti.
13. Per ciò che concerne la distribuzione di prodotti non alimentari, i territori provinciali interessati dall'operazione e le relative quote di mercato di CEDIS nel 1994 a livello di distribuzione moderna sono i seguenti: Pesaro Urbino (12,8%), Ancona (46,1%), Macerata (5,3%), Ascoli Piceno (10,4%) e Teramo (29,8%). RINASCENTE è presente nelle seguenti provincie (con le relative quote di mercato): Pesaro Urbino (8,6%), Ancona (11,7%), Macerata (11%), Ascoli Piceno (11,9%), Teramo (9,6%). L'operazione determinerà una significativa sovrapposizione in particolare nei territori provinciali di Ancona e Teramo, dove RINASCENTE deterrà dopo l'operazione una quota di mercato rispettivamente pari al 57,8% ed al 39,4%. Ciononostante l'operazione non appare mutare

in modo significativo le condizioni concorrenziali esistenti sui mercati rilevanti per le seguenti ragioni:

a) il fatturato realizzato nel 1993 dal gruppo CEDIS nel settore non alimentare (pari a 32 milioni di ECU) è estremamente marginale rispetto al proprio fatturato complessivo (pari a 390 milioni di ECU).

b) inoltre la sovrapposizione tra le attività delle imprese interessate è solo parziale dato che il fatturato non alimentare di CEDIS è realizzato prevalentemente attraverso punti vendita, quali ipermercati e mini-ipermercati, nei quali la maggioranza delle vendite (circa il 70%) è costituita da prodotti alimentari, mentre per RINASCENTE si tratta di un fatturato realizzato con formule esclusivamente non alimentari (in prevalenza punti vendita affiliati ai magazzini UPIM, il cui assortimento è basato per oltre il 50% su prodotti di abbigliamento).

c) in tutti i territori provinciali interessati sono presenti numerosi e qualificati concorrenti, quali COOP e STANDA (Pesaro), STANDA e GABRIELLI (Macerata, Ancona, Ascoli Piceno e Teramo).

d) infine nel settore non alimentare la distribuzione moderna ha una presenza molto limitata in Italia. In particolare, la quota di mercato della grande distribuzione sui consumi non alimentari di riferimento è pari a circa l'11% (media a livello nazionale), essendo il residuo 89% rappresentato dai negozi di piccola e media dimensione. Cio' si verifica sostanzialmente anche nei mercati locali interessati dall'operazione. Pertanto anche nelle provincie dove si ha una maggiore sovrapposizione tra le attività delle imprese interessate la quota sui consumi detenuta da RINASCENTE a seguito dell'operazione è sempre inferiore al 10%.

14. Per cio' che concerne gli approvvigionamenti, CEDIS è socio di VEGE' Italia, gruppo di acquisto proprietario del marchio SIDIS. Nessun rapporto esiste tra il gruppo RINASCENTE e VEGE' Italia. RINASCENTE effettua gli acquisti direttamente, tramite la propria direzione acquisti ed è in corso di attuazione il passaggio di CEDIS dai servizi della centrale di acquisto VEGE' alla direzione acquisti RINASCENTE.
15. Infine, sebbene RINASCENTE aderisca ad AMS, associazione europea tra 11 imprese per la cooperazione nelle attività di marketing (ad esempio scambio di informazioni, sviluppo di marche private, europromozioni), l'acquisizione di CEDIS non aggiunge niente di significativo a questa situazione in termini di potere di acquisto.

V. CONCLUSIONE

16. Per le ragioni precedenti, la concentrazione proposta non solleva seri dubbi sulla sua compatibilità con il mercato comune.

* *

*

Per queste ragioni la Commissione ha deciso di non opporsi alla operazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione è adottata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 (b) del Regolamento del Consiglio n°. 4064/89.

Per La Commissione